



COMUNE DI CHIGNOLO PO

C.C.	23	05/08/2015
APPROVAZIONE ALIQUOTE I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) PER LE TRE COMPONENTI IMU, TARI E TASI PER L'ANNO 2015		

SEDUTA ORDINARIA - DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2015 addì 5 del mese di AGOSTO alle ore 21.15 in Chignolo Po nella sede municipale, in seguito ad avviso recapitato nelle forme di Legge , si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano intervenuti:

	Presenti		Presenti
Sindaco: 1 RICCARDO CREMASCHI	SI		
Consiglieri:			
2 CHIESA CARLA	SI	8 MARTIRE FRANCESCO	SI
3 PAVANELLO GIAMBATTISTA	SI	9 MULAZZI STEFANIA	SI
4 PAVESI ANDREA	SI	10 MANNUCCI ANDREA	SI
5 BOSSI PIERINO	SI	11 MENDICINO DOMENICO	SI
6 GENNARI LUCA	SI	12 BASSANINI MAURO	AG
7 ZARDONI MAURIZIO	AG	13 NOCERINO ARTURO	AG

Totale Presenti: 10 Assenti:3

Partecipa il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE FERRARA il quale cura la redazione del presente verbale.

Il Sig. RICCARDO CREMASCHI, SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e constatata la legalità dell'adunanza, apre la seduta e sottopone all'esame del Consiglio Comunale l'oggetto indicato all'ordine del giorno.

In apertura dei lavori e per tutta la durata della seduta sono stati designati scrutatori i Consiglieri signori: Pavese Andrea, Gennari Luca e Mendicino Domenico

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con la Legge di stabilità 2014, legge n. 147/2013, è stata introdotta una nuova tassazione sugli immobili denominata I.U.C. (Imposta Unica Comunale) che si articola su 3 componenti:

- **I.M.U.** sulle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e sulle seconde case – dovuta dal possessore di immobili
- **TASI** tassa sui servizi comunali che si applica su tutti gli immobili – dovuta dal possessore e dal detentore/utilizzatore di immobili;
- **TARI** tassa sui rifiuti che va a sostituire la precedente TARES – dovuta dal detentore/utilizzatore di immobili;

VISTO l'art. 1 della citata legge 147/2013 ed in particolare:

- il comma 639 e i commi da 682 a 702 dedicati alla disciplina della IUC
- i commi 640 e 677 che, unitamente al comma 676, precisando il rapporto che deve intercorrere fra le aliquote massime TASI E IMU
- i commi da 641 a 668 dedicati alla TARI
- i commi da 669 a 681 e il comma 731 dedicati alla TASI
- i commi da 703 a 730 dedicati all'IMU

VISTI:

- il comma 640: "L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;
- il comma 650: "La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria";
- il comma 675: "La base imponibile (della TASI) e quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il comma 676 "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune , con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento";
- il comma 677: "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote dalla TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

DATO ATTO che questa Amministrazione intende:

- a) **CONFERMARE** le aliquote **IMU** nella misura già definita per l'anno 2014 come sotto indicato:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota per i fabbricati di categoria "D"	7,6 per mille
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i terreni agricoli o incolti	7,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille

-di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.

b) **CONFERMARE** le aliquote per l'applicazione della componente **TASI** (Tributo servizi indivisibili), come sotto indicate:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille

- di stabilire altresì che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

c) **APPROVARE** le aliquote TARI definite per l'anno 2015, di seguito riepilogate nell'allegato "A" accluso alla presente quale parte integrante e sostanziale dell'atto;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale ad approvare le relative aliquote:

Illustra il punto il Sindaco;

Intervengono così come risulta dalla registrazione fonografica agli atti del Consiglio:

- Il Consigliere Mannucci Andrea

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile dell'area finanziaria-

Visto il D.Lgs 267/00;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del funzionario responsabile;

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti: 10

Astenuti: 2 (Consigliere Mannucci Andrea e Mendicino Domenico)

Votanti: 8

Favorevoli: 8

Contrari: //

DELIBERA

DI DETERMINARE , per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta I.U.C. come segue:

a) **CONFERMARE** le aliquote **IMU** nella misura già definita per l'anno 2014 come sotto indicato:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota per i fabbricati di categoria "D"	7,6 per mille
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i terreni agricoli o incolti	7,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.

b) **CONFERMARE** le aliquote per l'applicazione della componente **TASI** (Tributo servizi indivisibili), come sotto indicate:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille

- di stabilire altresì che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

c) **APPROVARE** le aliquote TARI definite per l'anno 2015, di seguito riepilogate nell'allegato "A" accluso alla presente quale parte integrante e sostanziale dell'atto;

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti: 10

Astenuti: //

Votanti: 10

Favorevoli: 10 - Unanimità

Contrari: //

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
SINDACO
F.to Ing. RICCARDO CREMASCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. GIUSEPPE FERRARA

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/08/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Lì, 07/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to dott. GIUSEPPE FERRARA

E' copia conforme all'originale

Chignolo Po, 07/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione

- è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Lì 07/08/2015

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE